



## COMUNICATO UFFICIALE N. 68/DIV - 31 OTTOBRE 2017

68/159

### CAMPIONATO SERIE C 2017-2018

#### GARE DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2017

Si riportano i risultati delle gare disputate dal 27 al 30 Ottobre 2017:

#### 11^ Giornata Andata

##### GIRONE A

AREZZO	VITERBESE CASTRENSE	1-1
ARZACHENA	OLBIA	3-0
GIANA ERMINIO	ALESSANDRIA	2-2
LIVORNO	PRO PIACENZA	3-0
LUCCHESI	CARRARESE	3-2
PIACENZA	PISA	0-0
PISTOIESE	PRATO	1-0
PONTEDERA	GAVORRANO	2-1
ROBUR SIENA	MONZA	0-3
Riposa: CUNEO		

##### GIRONE B

ALBINOLEFFE	TERAMO	1-1
BASSANO VIRTUS	RENATE	0-2
FERMANA	PORDENONE	0-0
GUBBIO	REGGIANA	1-0
MESTRE	RAVENNA	0-0
MODENA	PADOVA (*)	n.d.
SAMBENEDETTESE	A.J. FANO	0-0
SUDTIROL	VICENZA	1-0
TRIESTINA	SANTARCANGELO	1-1
Riposa: FERALPISALO'		
(*) n.d. delib. G.S.		

##### GIRONE C

BISCEGLIE	TRAPANI	0-3
CATANZARO	FIDELIS ANDRIA	0-0
JUVE STABIA	RENDE	1-0
LECCE	COSENZA	1-0
PAGANESE	MONOPOLI	0-1
RACING FONDI	CASERTANA	0-0
REGGINA	CATANIA	2-1
SICULA LEONZIO	AKRAGAS	2-0
SIRACUSA	VIRTUS FRANCAVILLA	1-0
Riposa: MATERA		

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 30 e 31 Ottobre 2017 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

""

### **GARE DAL 29 AL 30 OTTOBRE 2017**

#### **GARA MODENA - PADOVA (non disputata)**

Il Giudice Sportivo,

letti gli atti ufficiali e rilevato che la gara in oggetto non si è disputata per l'indisponibilità dell'impianto sportivo indicato dalla società Modena come destinato alla disputa delle proprie gare interne; accertata la responsabilità diretta della predetta società quale causa della mancata disputa della gara stessa,

#### **d e l i b e r a**

di infliggere alla società Modena la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Padova. In considerazione del comportamento recidivo della medesima società Modena alla stessa vengono inflitti 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l'ammenda di € 3.000.00 (3<sup>a</sup> recidiva).

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **SOCIETA'**

**SANZIONE DELLA CHIUSURA PER UNA GARA DEL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO "CURVA SUD" E AMMENDA € 5.000,00 SOCIETA' REGGINA** per indebita presenza, sulla panchina aggiuntiva, di persona non identificata ma riconducibile alla società; perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco, in direzione della porta difesa dal portiere della squadra avversaria, numerosi fumogeni e petardi di notevole potenza, che costringevano l'arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti; i medesimi sostenitori all'inizio della gara e durante la stessa, esponevano striscioni offensivi e provocatori nei confronti della città di Catania, dei suoi abitanti e tifosi, nonché uno striscione offensivo nei confronti delle forze dell'ordine (sanzione ridotta per la fattiva collaborazione dei dirigenti, r.cc. e proc.fed.).

## AMMENDA

- € 3.500,00      **LECCE** perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco; i medesimi introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco numerosi petardi alcuni di notevole potenza, il tutto senza conseguenze (recidiva, r.proc.fed.e cc.).
- € 2.500,00      **AKRAGAS** perché un componente della panchina aggiuntiva, ivi ammesso pur privo di tesseramento, rivolgeva una frase offensiva verso un assistente arbitrale.
- € 1.500,00      **ARZACHENA** per indebita presenza, nel recinto di gioco, di persona non autorizzata che vi permaneva nonostante l'intervento di addetti federali.
- € 1.500,00      **CARRARESE** perché propri sostenitori in campo avverso introducevano, accendevano e lanciavano sul terreno di gioco un fumogeno la cui combustione provocava l'incendio di un cartellone pubblicitario, senza ulteriori conseguenze (r.cc.e proc.fed.).
- € 1.500,00      **PISA** perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano gravemente i servizi del settore dello stadio loro riservato provocandone l'allagamento (obbligo risarcimento danni se richiesto, r.cc.).
- € 1.000,00      **PRATO** perché al termine della gara persona non identificata ma riconducibile alla società lanciava una bottiglietta piena d'acqua contro una finestra degli spogliatoi, rompendone il vetro (obbligo risarcimento danni se richiesto, r.cc e proc.fed.).
- € 1.000,00      **VITERBESE CASTRENSE** perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze (r.proc.fed.).

## DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **13 NOVEMBRE 2017**

TRINCHERA STEFANO

(COSENZA)

per comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale (r.A.A.).

## **AMMONIZIONE**

CALIFANO GIANNI (PRATO)  
per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

## **ALLENATORI**

### **AMMONIZIONE**

D ANGELO LUCA (CASERTANA)  
per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

VANIGLI RICHIARD (CATANIA)  
per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GIRON MAXIME FRANCOIS (BISCEGLIE)  
per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

STEFANI MIRKO (PORDENONE )  
per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

SEPE ANTONIO (AKRAGAS)  
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

MASTALLI ALESSANDRO (JUVE STABIA)  
entrambe per comportamento non regolamentare.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (AKRAGAS)  
VICENTE BRUNO LEONARDO (AKRAGAS)  
PINO STEFANO (VIRTUS FRANCAVILLA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BIZZOTTO NICOLA	(BASSANO VIRTUS)
DEROSE FRANCESCO	(CASERTANA)
DE GIORGI FRANCESCO	(FIDELIS ANDRIA)
MATERA ANTONIO	(FIDELIS ANDRIA)
CRETELLA RICCARDO	(GAVORRANO)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
MORERO SANTIAGO EDUARDO	(JUVE STABIA)
DI GENNARO MATTEO	(RENATE)
ARCIDIACONO PIETRO	(SICULA LEONZIO)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN	(TERAMO)
BIANCHIMANO ANDREA	(REGGINA)
PEVERELLI ANDREA	(VITERBESE CASTRENSE)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

GAVAZZI FABIO	(ALBINOLEFFE)
CORRADI MATTIA	(AREZZO)
PEANA ANDREA	(ARZACHENA)
BARISON ALBERTO	(BASSANO VIRTUS)
BIANCHI NICOLO	(BASSANO VIRTUS )
ESPOSITO MIRKO	(CATANIA)
DERMAKU KASTRIOT	(COSENZA)
LOVISO MASSIMO	(COSENZA)
SGARBI FILIPPO LORENZO	(SUDTIROL)
IOVINE ALESSIO	(GIANA ERMINIO)
VOLPE GIACOMO	(GUBBIO)
GASBARRO ANDREA	(LIVORNO)
PERNA ARMANDO	(MESTRE)
DELLA LATTA SIMONE	(PIACENZA)
FUMAGALLI ERMANNIO	(PIACENZA)
MASUCCI GAETANO	(PISA)
MISURACA GIANVITO	(PORDENONE)
BEDUSCHI ANDREA	(PRO PIACENZA)
BELOTTI MAURO	(PRO PIACENZA)
CORTICCHIA NICOLO	(RACING FONDI)
CARLINI MASSIMILIANO	(REGGIANA)
BUSSAGLIA ANDREA	(SANTARCANGELO)
SCARDINA FILIPPO MARIA	(SIRACUSA)
PALUMBO ANTONIO	(TRAPANI)

DE FRANCESCO ALBERTO  
DI FILIPPO NICOLAS  
RAZZITI ANDREA

(REGGINA)  
(REGGINA)  
(VITERBESE CASTRENSE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

BELLOMO NICOLA  
GONZALEZ PABLO ANDRES  
CUTOLO ANIELLO  
DE FEUDIS GIUSEPPE  
RUZITTU MARCO  
FABBRO MICHAEL  
MIGLIAVACCA PAOLO  
POSSENTI MARCELLO  
CURIALE DAVIS  
DI NUNZIO FRANCESCO  
KANIS HICHAM  
FOLORUNSHO IJIENUA MICHAEL  
BERARDOCCO LUCA  
MARCHI ETTORE  
FANUCCHI IACOPO  
CREMONA LUCA  
LUPOLI ARTURO  
BEI MATTIA  
SOUNAS DIMITRIOS  
RAGATZU DANIELE  
PICONE GIUSEPPE  
LISUZZO ANDREA  
CIURRIA PATRICK  
QUAINI ALESSANDRO  
VASTOLA GAETANO  
SAMB FALOU NDIAYE  
BASTRINI ALESSANDRO  
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO  
MIRACOLI LUCA  
BOLLINO MAURO  
DAFFARA MANUEL  
SALES SIMONE  
MEZAVILLA ADRIANO

(ALESSANDRIA)  
(ALESSANDRIA)  
(AREZZO)  
(AREZZO)  
(ARZACHENA)  
(BASSANO VIRTUS)  
(BISCEGLIE )  
(CARRARESE)  
(CATANIA)  
(CATANZARO)  
(CATANZARO)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(SUDTIROL)  
(GUBBIO)  
(LUCCHESE)  
(FERMANA)  
(FERMANA)  
(MONOPOLI)  
(MONOPOLI )  
(OLBIA)  
(PAGANESE)  
(PISA)  
(PORDENONE)  
(RACING FONDI)  
(RACING FONDI )  
(RAVENNA)  
(REGGIANA)  
(ROBUR SIENA)  
(SAMBENEDETTESE)  
(SICULA LEONZIO )  
(SIRACUSA)  
(TERAMO)  
(REGGINA)

BANGU LUZAYADIO	(VICENZA)
COMI GIANMARIO	(VICENZA)
CRESCENZI LUCA	(VICENZA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

FIORETTI GIORDANO	(A.J. FANO)
SCHIAVINI GIORGIO	(A.J. FANO)
VANO MICHELE	(ARZACHENA)
GABRIELLONI ALESSANDRO	(BISCEGLIE S.R.L.)
ANDREI TIZIANO	(CARRARESE)
SAPORETTI SIMONE	(CARRARESE)
FINIZIO MARIO	(CASERTANA)
VETTORI FEDERICO	(PONTEDERA)
MAURANTONIO ROBERTO	(FIDELIS ANDRIA)
SALVADORI SAMUELE	(GAVORRANO)
VITIELLO LEANDRO	(GAVORRANO)
PERICO SIMONE	(GIANA ERMINIO)
CASIRAGHI DANIELE	(GUBBIO)
LO PORTO ALESSIO	(GUBBIO)
LAVAGNOLI LUCA	(MESTRE)
LIVERANI LUCA	(MONZA)
PISANO FRANCESCO	(OLBIA)
FERRARI FRANCO	(PISTOIESE)
SURRACO LAME JUAN IGNACIO	(PISTOIESE)
DE AGOSTINI MICHELE	(PORDENONE )
TOMMASELLI FABIO	(RACING FONDI)
MAGRINI ANDREA	(RAVENNA)
GENEVIER GAEL	(REGGIANA)
GOMEZ GUIDO	(RENATE)
TESO DARIO	(RENATE)
LAARIBI MOHAMED	(RENDE)
ESPOSITO GIANLUCA	(SICULA LEONZIO)
BARBUTI RICCARDO	(TERAMO)
GRAZIANO GIOVANNI	(TERAMO)
BASTONI SIMONE	(TRAPANI)
FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINAL	(TRAPANI)
CODROMAZ ROBERTO	(TRIESTINA)
KABASHI ELVIS	(VITERBESE CASTRENSE)

## **GARA SICULA LEONZIO - JUVE STABIA DEL 14.10.2017 E RECLAMO SOCIETA' SICULA LEONZIO**

Il Giudice Sportivo,

letto il reclamo inoltrato nei termini dalla società Siculo Leonzio Srl in ordine al regolare svolgimento della gara in epigrafe, nonché i rapporti integrativi richiesti all'arbitro della gara Daniele Paterna di Teramo ed all'assistente arbitrale Francesco Biava di Vercelli

### **OSSERVA**

- che la reclamante lamenta un errore tecnico dell'arbitro, il quale ha annullato alla squadra della ricorrente una rete segnata su calcio di rigore, assegnando a sfavore della stessa un calcio di punizione indiretto. La medesima asserisce che l'arbitro aveva, in un primo momento, convalidato la rete per poi cambiare decisione dopo essersi consultato con l'assistente di linea;
- che l'asserita irregolarità deriverebbe, a parere della reclamante, dall'errata applicazione da parte dell'arbitro della Regola 14 del gioco del calcio, che nella fattispecie in esame prevederebbe la ripetizione del calcio di rigore. Il direttore di gara, invece, ha fatto riprendere il gioco assegnando un calcio di punizione a favore della Juve Stabia, concretizzando un errore tecnico che, avendo influito in maniera determinante sul risultato finale della gara, giustificerebbe la richiesta, formulata nel reclamo, di ripetizione della gara stessa;
- che allo scopo di chiarire la dinamica dei fatti e la causa degli stessi, è stato richiesto all'arbitro ed all'assistente un supplemento di rapporto.

In tale sede il direttore di gara ha chiarito che:

- \* la rete è stata annullata in quanto, prima che il pallone fosse in gioco, un compagno di squadra del calciatore incaricato dell'esecuzione del calcio di rigore era già entrato nell'area di rigore per circa 3 metri;
- \* la decisione di annullare la rete è stata assunta da lui direttamente ed ancora prima che la palla finisse in rete;
- \* il suo successivo avvicinamento all'assistente di linea è stato motivato dalla necessità di allontanare dallo stesso i calciatori ed i dirigenti della Siculo Leonzio che protestavano.

L'assistente arbitrale ha confermato tale circostanza, precisando che la decisione di annullare la rete è stata assunta in piena autonomia dal direttore di gara.

- che, pertanto, la ricostruzione dell'episodio relativo alla decisione arbitrale, quale accreditata dalla ricorrente, risulta smentita dagli atti ufficiali che, a norma di regolamento, vengono assunti agli atti muniti di fede privilegiata.



A parere di questo Giudice il ricorso in oggetto non è meritevole di accoglimento.

Chiarita la dinamica dei fatti, occorre ricondurre gli stessi alla verifica dei precetti regolamentari del Gioco del Calcio.

La fattispecie in esame è normata dalla Regola 14, la quale alla lettera a) del punto 2 dispone che, nell'ipotesi in cui (prima che il pallone sia in gioco) " il calciatore che esegue il calcio di rigore o un suo compagno infrangono le Regole del gioco...se il pallone non entra in porta, l'arbitro dovrà interrompere il gioco e assegnare un calcio di punizione indiretto" (evidentemente a favore della squadra difendente).

Invece, nel caso in cui il pallone entri in porta "il calcio di rigore dovrà essere ripetuto".

Tale ultima ipotesi è stata assunta dalla ricorrente come riconducibile alla fattispecie in esame, con conseguente concretizzazione dell'errore tecnico dell'arbitro il quale, in luogo della ripetizione del rigore, ha fatto riprendere il gioco assegnando un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.

Occorre, pertanto, stabilire quale delle due ipotesi sia realmente concretizzata nell'episodio in oggetto.

Preliminarmente va precisato (come del resto emerge chiaramente dalla accertata dinamica dei fatti) che il calcio di rigore è stato eseguito in modalità "indiretta" in quanto il tiro a rete non è stato eseguito dal calciatore designato (modalità di esecuzione "diretta") ma da un suo compagno, ovvero il calciatore colpevole dell'infrangimento di "invasione" dell'area di rigore.

Va, ulteriormente, precisato che l'esecuzione "indiretta" del calcio di rigore non trova disciplina nella citata regola 14, ma è pragmaticamente ammessa, non ravvisandosi nella predetta regola 14 alcun divieto alla stessa. Infatti, al punto 5 della Guida Pratica AIA, tale esecuzione è giudicata permessa "purché la corretta procedura di esecuzione del calcio di rigore sia seguita".

**Occorre, quindi, stabilire se nella fattispecie sia stata seguita dai calciatori della Sicula Leonzio la corretta procedura nell'esecuzione del calcio di rigore.**

a regola invocata dalla ricorrente per accreditare l'errore tecnico parte dal presupposto che dall'esecuzione del calcio di rigore la palla sia finita in rete.

Ma tale circostanza, con conseguente necessità di procedere alla ripetizione del calcio di rigore, appare, a parere dello scrivente, riferibile solo all'ipotesi del calcio di rigore eseguito in maniera "diretta" da parte del calciatore designato allo scopo (come peraltro desumibile, con attento esame, in tutte le altre ipotesi prese in considerazione nell'articolato della regola 14).

Nel caso in oggetto, invece, la palla è stata calciata in rete dal compagno al quale il calciatore designato ha passato in avanti il pallone.

Conseguentemente

\* il pallone calciato dall'atleta designato non è entrato in porta (concretizzando l'ipotesi di cui alla lettera a) del punto 2 della Regola 14) ma è stato passato in avanti ad un compagno che segna la rete

\* quest'ultimo, entrando in area di circa tre metri prima che il pallone fosse in gioco, conseguendo un ingiusto vantaggio sugli avversari, ha compiuto un'infrazione che rende non corretta la procedura di esecuzione del calcio di rigore (ipotesi di cui al punto 5 della guida Pratica AIA).

Pertanto la decisione assunta dall'arbitro (annullamento della rete e ripresa del gioco con calcio di punizione indiretto) appare corretta in quanto:

- la palla calciata dall'atleta designato non è entrata in rete
- l'atleta che ha calciato la palla in rete ha compiuto un gesto non permesso, in quanto eseguito nello sviluppo di una procedura non corretta.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

**DELIBERA**

di respingere il reclamo confermando il risultato della gara.

La tassa va incamerata

IL GIUDICE SPORTIVO  
F.to Not. Pasquale Marino

////

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre 15 Novembre 2017

**Publicato in Firenze il 31 Ottobre 2017**

IL PRESIDENTE  
Dott. Gabriele Gravina